

# COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PA VIA

## DECRETO SINDACALE N 3/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.

*Dalla Residenza Comunale, addì 31 del mese di Marzo duemilaquindici*

### IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) all' art 1 commi da 611 a 614 prevede che gli enti locali diano l'avvio ad un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;

Preso atto che la competenza alla definizione e all'approvazione del piano, in forza di quanto espressamente disposto dal comma 612, è attribuita al Sindaco e che la normativa predetta individua cinque criteri generali ai quali fare riferimento, qui di seguito elencati:

- 1) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- 2) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 5) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che ad oggi non esiste un modello di riferimento di piano e relazione proposti dal Ministero ovvero dalla Corte dei Conti per cui questo Ente ha ritenuto di elaborare un documento unico comprensivo di piano e relazione;

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto sulla base delle direttive impartite e delle indicazioni formulate, dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la normativa vigente prevede inoltre i seguenti adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento:

- trasmissione del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 "*decreto trasparenza*";
- entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all' approvazione hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DECRETA

1. E'approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale.

2. Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* come sopra approvato verrà illustrato al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.

3. In attuazione del presente Decreto vengono disposti i seguenti adempimenti conseguenti:

- la trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la pubblicazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni nel sito internet dell'amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Al Segretario comunale/Responsabile della Trasparenza competono gli obblighi di vigilanza in materia.

  
IL SINDACO  


PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE N. 3/2015:

D.LGS. 267/2000: ART. 147 BIS E REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA:  
-);, favorevole

Il segretario Comunale  
Dott. Anna Bianchi

**COMUNE DI MONTALTO PAVESE**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Ad oggi non esiste un modello di riferimento di piano e relazione proposti dal Ministero ovvero dalla Corte dei Conti per cui questo Ente ha ritenuto di elaborare un documento unico comprensivo di piano e relazione.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Montalto Pavese partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ACAOP S.p.A. con una quota dello 3,597%;
2. Pavia Acqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)
3. Broni Stradella spa con una quota dello 0,0248
4. Broni Stradella Pubblica srl con una quota dello 0,041898

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

## III – Il Piano operativo di razionalizzazione

### 1. ACAOP S.p.A.

**A.CAOP S.p.A.** è una società a totale capitale pubblico di proprietà dei comuni soci e rappresenta un organismo di gestione del patrimonio idrico.

;

La società attualmente è affidataria dei servizi idrici ed opera per conto di Pavia Acqua s.c.a.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato

Tenuto conto dell'oggetto sociale dell'attività, della gestione dei servizi in essere per conto del Comune e dei criteri generali di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 ai fini della razionalizzazione è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

### 2. Pavia Acqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta)

Pavia Acque è una Società Consortile a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni e opera sul territorio provinciale tramite le proprie Società Operative Territoriali Consorziato.

Data di costituzione: 29.11.2007

Durata 31.12.2060

Sede legale: Via Donegani n. 7 PAVIA

## Quota di partecipazione Societaria

ELENCO SOCI	CAPITALE SOCIALE €	PERCENTUALE
ACAOP SPA	1.216.000,00	8,080739
AS-MARE SRL	1.216.000,00	8,080739
ASM PAVIA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VOGHERA SPA	2.888.000,00	19,191756
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	1.216.000,00	8,080739
CAP HOLDING SPA	1.520.000,00	10,100739
CBL SPA	1.216.000,00	8,080739
PROVINCIA DI PAVIA	128,21	0,000852
TOTALI	15.048.128,21	100,0000

Pavia Acque nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Pavia Acque S.r.l. è diventata operativa il 15 luglio 2008 con il trasferimento dei rami d'azienda, costituendo all'interno dell'A.T.O. di Pavia il Soggetto Gestore di tutto il patrimonio idrico di reti ed impianti .

In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto “in house providing” per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque S.r.l. ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

Contestualmente con la trasformazione in S.c.a.r.l. e la predisposizione del nuovo Statuto, in adempimento anche degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, sono stati elaborati i principi operativi necessari per il corretto funzionamento del modello, successivamente formalizzati in uno schema di Regolamento Consortile condiviso e approvato dalle Società Territoriali consorziate, le quali hanno altresì sottoscritto un Accordo per garantire e mantenere i requisiti gestionali e di controllo richiesti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria. Al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, è stato anche previsto un “Comitato per il controllo analogo” cui demandare la funzione di verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti locali.

L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la **gestione coordinata e unitaria** in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, **del Servizio Idrico Integrato** all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.



A tal fine Pavia Acque effettua:

- la gestione dei rapporti commerciali con gli utenti;
- la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti.

Pavia Acque opera sul territorio avvalendosi sia della propria struttura ed organizzazione, sia della struttura, dei servizi e delle competenze forniti dalle Società Consorziate, sotto il suo coordinamento e responsabilità.

L'attività di Pavia Acque è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
- utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque sono:

- qualità, trasparenza e responsabilità;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio.
- consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziate.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Anno	Risultato di esercizio
2011	€ 1.164.239,00
2012	€ 1.065.933,00
2013	€ 650.459,00

La partecipazione del Comune di Montalto è indiretta.

Trattandosi di società a cui la Provincia di Pavia ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale e tenuto conto dei criteri generali di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 ai fini della razionalizzazione è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione.

### III- II Piano operativo di razionalizzazione

#### 7. Broni Stradella Spa

Data di costituzione : 02.07.1994

Durata 31.12.2050

Sede Legale: via Cavour n. 28 – Stradella (PV)

C.F. e P. IVA 01599690185

Capitale sociale €. 4.301.287,95

La Broni-Stradella S.p.a. a partecipazione mista (pubblica – privata) è stata costituita con atto del Notaio dott. Giuseppe Lupo in data 02.07.1994 (rep. N. 29562 racc. n. 11415 del 2.7.94 registrato in Stradella (PV) il 17.11.94 al n. 1155) diventando operativa nel 1996.

Alla data del 31.12.2014 la partecipazione azionaria di parte pubblica è del 58,3487% ;quella privata del 41,6513%.

La Broni Stradella spa sorge per volontà della maggioranza dei Comuni, che costituivano l'allora Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni Stradella, di ottemperare alle disposizioni della legge 142/90 che prevedeva la trasformazione dei Consorzi in Aziende Speciali o Società per Azioni.

I Comuni che hanno deliberato la costituzione in sede di rogito di fondazione sono i soci fondatori.

La Broni Stradella Spa ha per oggetto sociale l'espletamento di servizi pubblici locali, come indicato dall'art. 2 dello Statuto quasi esemplificativamente:

1. La ristrutturazione e l'organizzazione integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuto anche mediante termodistruzione , progettazione e costruzione di impianti.
2. Gestione del ciclo integrato delle acque, abduzione, captazione,raccolta, distribuzione ,collettamento, depurazione e trattamento acque di scarico, progettazione e costruzione di impianti, di opere, di infrastrutture e di reti.

L'attività prevalente svolta dalla società è: raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti, raccolta collegamento e trattamento acque reflue e relativo smaltimento materiale e di risulta derivante da depurazione.

Per il Comune di Montalto Pavese, Broni Stradella Spa svolge il servizio rifiuti.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di igiene urbana è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete (art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011,convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 34, comma 23, del D.L.n. 179/2012) nonché servizio "indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali" di un Comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, **è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione di Broni-Stradella Spa**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

## **8. Broni Stradella Pubblica srl**

Data di costituzione : 28.06.2011

Durata 31.12.2050

Sede legale : Via Cavour n. 28 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 02419480187

Capitale sociale €. 100.000,00

La Broni Stradella Pubblica srl veniva costituita in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Broni Stradella Spa dal progetto di scissione parziale, asimmetrica non proporzionale di Broni Stradella Spa (approvato con Assemblea Straordinaria del 02.04.2011 – atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica srl ha per oggetto sociale, "l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni in altre società, consorzi, enti che esercitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità, quali a titolo esemplificativo: l'erogazione dell'acqua del gas, dell'energia elettrica, per uso domestico, artigianale e industriale; il servizio di fognatura e di smaltimento e riciclo delle acque; il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi; la manutenzione delle reti di distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, delle reti fognarie, delle attrezzature e dei mezzi in genere destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti" (così come da atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, n. rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica Srl è pertanto, una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci (i soci sono tutti Comuni già facenti parte di Broni Stradella Spa e le aziende municipalizzate totalmente pubbliche già socie di Broni Stradella Spa) e, quale socia di Pavia Acque s.c.a.r.l. (Gestore Unico del servizio idrico integrato in seguito a convenzione sottoscritta in data 20.2.2013 tra la provincia di Pavia e Pavia Acque S.c.a.r.l., in virtù della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 20.12.2013), è dotata dei mezzi idonei così da adempiere alla gestione in house providing del Servizio Idrico Integrato, per una parte di Ambito.

Relativamente ai costi di funzionamento del servizio, essi non sono sostenuti dai Comuni ma da Pavia Acque S.c.a.r.l., che trasferisce a Broni-Stradella Pubblica il costo del servizio.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett.d).

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015":

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessioni".

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Broni Stradella Pubblica Srl**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, attività connesse con la gestione del ciclo integrato delle acque, depurazione, fognatura e trattamento acque.